CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008231 - 26/11/2014 - USCITA
Allegati : 0

Il Presidente

GL/COO/me

Roma, 26 novembre 2014

Informativa n. 32/2014

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: comunicazione all'Agenzia per l'Italia digitale elenco delle basi di dati

Caro Presidente,

l'art. 24 *quater*, comma 2, del DL 24 giugno 2014, n. 90, inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, prevede che *"entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano".*

Gli Ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici, ricompresi fra i soggetti indicati all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a cui rinvia l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti ad osservare l'adempimento previsto dall'art. 24 quater, comma 2, del DL 24 giugno 2014, n. 90.

L'Agenzia per l'Italia Digitale attraverso la pagina dedicata del sito (http://basidati.agid.gov.it/) ha comunicato che nel periodo dal 20 al 30 novembre 2014 è nuovamente disponibile la procedura on line per consentire ai soggetti interessati di effettuare l'adempimento previsto dall'art. 24-quater, comma 2, D.L. n. 90/2014 e che trascorso tale periodo non sarà in alcun modo possibile ricevere ulteriori comunicazioni di elenchi, per permettere l'analisi e la predisposizione del catalogo delle basi di dati della PA.

Al fine di procedere al prescritto adempimento è necessario accedere alla pagina http://basidati.agid.gov.it/, effettuare la registrazione/autenticazione e successivamente procedere al caricamento del file predisposto per la comunicazione, disponibile nella stessa pagina web.

La comunicazione prevista dalla norma riguarda tutte le basi di dati gestite dall'amministrazione per il perseguimento dei fini istituzionali, comprese quelle connesse al funzionamento dell'amministrazione stessa (personale, bilancio, protocollo informatico, gestione documentale, ecc.). La comunicazione

riguarda le basi dati accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione, mentre sono escluse le comunicazioni riguardanti archivi e/o infrastrutture di dati basate solo su supporto cartaceo.

Cordiali saluti

Gerardo Longobardi